

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI BORSE DI STUDIO *POST LAUREAM***

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento definisce, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, i requisiti, le modalità e le procedure per il conferimento di borse di studio *post lauream* (d'ora innanzi "borse di studio"), sulla base di convenzioni stipulate con enti finanziatori pubblici e privati, senza oneri finanziari per l'Università Cattolica del Sacro Cuore (d'ora innanzi "Università Cattolica"), a eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività prevista e dei costi assicurativi.
- 2) Le borse di studio sono conferite per lo svolgimento di attività formative e di studio finalizzate allo sviluppo di specifici progetti di ricerca scientifica.
- 3) Per i progetti di ricerca scientifica da svolgere in ambito medico e clinico apposite convenzioni, stipulate tra l'Università Cattolica e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli (d'ora innanzi "Fondazione"), garantiranno ai borsisti la possibilità di svolgere l'attività prevista presso la Fondazione, in modo che, secondo modalità precisate dalla convenzione, i beneficiari possano accedere alle strutture di ricerca della Fondazione stessa ed usufruire dei servizi necessari all'attività da svolgere.

Art. 2

Destinatari

- 1) Le borse di studio sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea specialistica/magistrale o di laurea conseguita secondo l'ordinamento didattico antecedente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo di studio estero riconosciuto idoneo dalla Commissione esaminatrice.
- 2) Possono essere ammessi a beneficiare delle borse di studio i laureati che non abbiano ancora compiuto il 40esimo anno di età alla data di pubblicazione del bando di selezione.
- 3) Fermi restando i vincoli posti dai commi 1 e 2, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.

Art. 3

Bandi

- 1) Su proposta motivata del Consiglio della Facoltà interessata, sentito il Senato accademico, il bando per il conferimento delle borse di studio è adottato dal Rettore - previa stipula della convenzione con l'ente finanziatore - a seguito di delibera

dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria.

- 2) Il bando, tra l'altro, deve indicare:
 - a) l'ente o gli enti finanziatori;
 - b) il programma delle attività da svolgere;
 - c) la struttura o le strutture presso le quali il borsista svolgerà le attività previste;
 - d) il numero delle borse di studio da mettere a concorso;
 - e) la durata, compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di dodici mesi, e l'eventuale rinnovabilità;
 - f) l'importo;
 - g) il titolo di studio richiesto e la relativa classe di laurea;
 - h) le modalità e i termini di presentazione della domanda di ammissione;
 - i) le modalità di selezione dei candidati;
 - l) la composizione della Commissione esaminatrice;
 - m) il nominativo del docente dell'Università Cattolica che assumerà il ruolo di Responsabile scientifico dell'attività per la quale è conferita la borsa di studio;
 - n) il termine e le modalità di accettazione della borsa di studio da parte dell'assegnatario.

- 3) Il bando può prevedere:
 - a) eventuali requisiti o competenze specifiche richiesti ai candidati;
 - b) che il possesso di una laurea conseguita presso l'Università Cattolica costituisca specifico titolo di valutazione.

- 4) Il bando è pubblicato all'albo dell'Università Cattolica e, in pari data, reso pubblico in via telematica sul sito dell'Ateneo.

Art. 4

Commissione esaminatrice

- 1) La Commissione esaminatrice, composta dal Responsabile scientifico e da due docenti indicati dal Consiglio della Facoltà interessata, è nominata dal Rettore. La Commissione esaminatrice può essere integrata, ove previsto dalla convenzione, da un componente individuato dagli enti finanziatori. L'adempimento di quanto richiesto in occasione della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) - fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia - costituisce presupposto per l'individuazione, da parte del Consiglio di Facoltà, dei docenti da proporre quali membri della Commissione esaminatrice. Previa delibera del Senato Accademico, possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice i docenti che, pur non avendo adempiuto a quanto richiesto in occasione della periodica VQR, abbiano censito nel repository istituzionale dell'ateneo, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

- 2) La Commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di selezione dei candidati, valuta il *curriculum vitae et studiorum* e i titoli dei candidati e procede, se necessario, a un colloquio.
- 3) Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice stila una graduatoria di merito. Nel caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- 4) Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e sono approvati con decreto rettorale.
- 5) La graduatoria di merito è pubblicata all'albo dell'Università Cattolica e, in pari data, resa pubblica in via telematica sul sito dell'Ateneo.

Art. 5

Modalità di conferimento borse di studio

- 1) Le borse di studio sono conferite dal Rettore in base alla graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice.
- 2) L'importo della borsa di studio non può essere superiore, per ogni singola borsa, a € 19.000 annui, ed è assoggettato alle ritenute fiscali e agli oneri previsti dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo.
- 3) Nel caso in cui la borsa di studio sia conferita per un periodo inferiore all'anno, l'importo massimo attribuibile è rideterminato in proporzione alla durata della borsa.
- 4) Le borse di studio di cui al presente Regolamento non configurano un rapporto di lavoro subordinato, né con l'Università Cattolica, né - per i progetti di ricerca scientifica da svolgere in ambito medico e clinico - con la Fondazione, né con l'ente finanziatore. Il godimento della borsa di studio non dà luogo altresì a trattamenti previdenziali e a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università Cattolica.
- 5) Le borse di studio possono essere concesse anche per più di una volta, o rinnovate al medesimo soggetto, comunque per un periodo massimo complessivo non superiore a 36 mesi.
- 6) La durata del rinnovo potrà essere uguale o inferiore alla durata della borsa indicata nel bando. L'eventuale rinnovo è deliberato dal Consiglio della Facoltà interessata, entro 30 giorni prima della scadenza della borsa di studio, su proposta motivata del Responsabile scientifico, purché ne permangano i requisiti.

Art. 6

Doveri

- 1) Il titolare della borsa di studio è tenuto a svolgere l'attività a cui essa è finalizzata sotto la supervisione del Responsabile scientifico.
- 2) Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il titolare della borsa di studio entrerà in possesso durante lo svolgimento dell'attività sono riservati e pertanto non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli correlati all'attività per la quale la borsa di studio è attribuita.

Art. 7

Incompatibilità

- 1) La borsa di studio non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto conferita.
- 2) I titolari di borsa di studio non possono:
 - stipulare contratti di lavoro subordinato di qualsiasi natura con soggetti terzi;
 - svolgere attività didattiche curriculari e integrative nei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università Cattolica e, nel caso di progetti di ricerca da svolgere in ambito medico e clinico, attività assistenziale presso il Policlinico universitario "A. Gemelli".
- 3) I titolari di borsa di studio, salvo differenti accordi sottoscritti con gli enti finanziatori, possono svolgere:
 - una limitata attività di lavoro autonomo, sulla base del parere del Responsabile scientifico, previa autorizzazione del Preside della Facoltà interessata;
 - attività didattiche curriculari e integrative nell'ambito di Master, Corsi di perfezionamento e formazione, Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca. Tali attività sono affidate dalla Facoltà interessata, sentito il Responsabile scientifico.
- 4) Ai fini delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 8

Decadenza e rinuncia

- 1) Decade dal diritto alla borsa di studio l'assegnatario che, entro il termine e con le modalità riportati nel bando, non dichiara di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa di studio, non abbia iniziato l'attività prevista alla data indicata nella lettera di conferimento.

- 2) Possono essere ammessi ritardi dovuti a comprovati gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, anch'essi debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento dell'attività prevista. In tal caso il pagamento della borsa di studio sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività, ferma restando la durata della borsa stessa.
- 3) Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa di studio, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, ovvero che si venga a trovare in situazione di incompatibilità ai sensi del presente regolamento decade dall'ulteriore godimento della stessa.
- 4) Il provvedimento di decadenza è adottato dal Rettore, su proposta motivata del Responsabile scientifico, previa delibera del Consiglio della Facoltà interessata.
- 5) L'assegnatario può rinunciare alla borsa di studio, previa comunicazione scritta al Rettore.
- 6) In caso di decadenza per mancata accettazione o di rinuncia prima dell'inizio dell'attività prevista si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 **Norme finali**

- 1) Gli importi delle borse di studio eventualmente non assegnati entro 12 mesi dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice o derivanti da decadenza o da rinuncia a cui non è seguito lo scorrimento della graduatoria, andranno a costituire, salvo differenti accordi sottoscritti con gli enti finanziatori, un fondo a disposizione dell'Università Cattolica per il conferimento di altre borse di studio.